

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI RESPONSABILI DELLE UDP AZIENDE
AI RESPONSABILI DEI FLUSSI CONTABILI

Roma, 30-12-2003

Messaggio n. 160

Allegati 1

OGGETTO: ||Oggetto: Eventi alluvionali verificatisi nel gennaio 2003 nelle regioni Abruzzo e Molise e in provincia di Foggia. Ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri n.3268 del 12.3.2003, n. 3280 e n. 3281 del 18.4.2003. Modalità di pagamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili . □ □ Elenco dei comuni della provincia di Foggia beneficiari dell'agevolazione.||

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE FINANZA,
CONTABILITA' E BILANCIO

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI RESPONSABILI DELLE UDP AZIENDE
AI RESPONSABILI DEI FLUSSI CONTABILI

Allegati 1

Oggetto: Eventi alluvionali verificatisi nel gennaio 2003 nelle regioni Abruzzo e Molise e in provincia di Foggia. Ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri n.3268 del 12.3.2003, n. 3280 e n. 3281 del 18.4.2003. Modalità di pagamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili .
Elenco dei comuni della provincia di Foggia beneficiari dell'agevolazione.

PREMESSA.

Nell'allegato 1 della circolare n. 123 dell'8 luglio 2003 è stato riportato l'elenco dei comuni della regione Molise beneficiari dell'agevolazione di cui all'ordinanza del P.C.M. n. 3268 del 2003; in allegato alla circolare n. 143 dell'11 agosto 2003 è stato riportato l'elenco dei comuni della regione Abruzzo beneficiari dell'agevolazione di cui all'ordinanza del P.C.M. n. 3281 del 2003; in allegato alla presente circolare si riporta l'elenco dei comuni della provincia di Foggia beneficiari dell'agevolazione di cui all'ordinanza del P.C.M. n. 3280 del 2003, individuati con decreto del Commissario Delegato del 27 agosto 2003.

Considerato che, a causa della mancata pubblicazione del suddetto elenco sulla Gazzetta Ufficiale, l'Istituto è venuto tardivamente a conoscenza dei comuni della provincia di Foggia beneficiari dell'agevolazione in discorso, si consente esclusivamente ai residenti e alle ditte operanti nei citati comuni, di effettuare i necessari adempimenti per la rilevazione del credito complessivo da dilazionare, riguardante i contributi eventualmente già versati per i mesi successivi alla data di pubblicazione dell'ordinanza 3280/2003 e, comunque, fino al periodo di paga "novembre 2003", con i Modelli DM10 di dicembre 2003 o di gennaio 2004 o di febbraio 2004. In tale evenienza, se la rilevazione del credito avviene con il DM10 di dicembre, il versamento della prima rata deve avvenire alla normale scadenza del 16 gennaio; se avviene con il DM10 di gennaio 2004, entro il 16 febbraio dovranno essere versate due rate; se avviene con il mese di febbraio, entro il 16 marzo dovranno essere versate tre rate.

DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI.

Dopo aver disposto le norme per la sospensione contributiva, tutte e tre le ordinanze citate stabiliscono all'art. 7, comma 1, che "il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri in un numero di rate pari a otto volte i mesi di sospensione. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non si dà luogo a rimborso".

Ciò significa che il pagamento può avvenire, oltre che in unica soluzione, anche in 88 rate mensili uguali e consecutive, la prima delle quali dovrà essere pagata entro il 16 gennaio 2004, mentre le successive avranno scadenza il giorno 16 di ogni mese (cfr. circolare n. 123 dell'8 luglio 2003).

A) DATORI DI LAVORO.

La contribuzione oggetto di sospensione può riferirsi, con la sola limitazione dei contributi già versati prima della data di pubblicazione sulla G.U. delle relative ordinanze di sospensione, ai periodi di paga da gennaio 2003 a novembre 2003.

I datori di lavoro interessati al recupero dei contributi sospesi che non avessero ancora presentato le denunce contributive relative ai periodi oggetto della sospensione, dovranno provvedere alla presentazione di detta modulistica contestualmente al pagamento della prima rata o al pagamento del debito in unica soluzione. Le modalità di compilazione dei modelli DM10 sono state illustrate nella circolare n.123/2003, cui si fa rinvio.

Per i contributi previdenziali esposti nel mod.DM10, lo strumento di pagamento deve essere il Mod.F24 da compilare con le modalità esposte nell'esempio che segue, utilizzando il codice contributo "DSOS" istituito con circolare n. 98 del 28.5.2002, ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dagli stessi codici ("N944": contr. sosp. per alluvione gennaio 2003, Molise, ord.n. 3268; "N945": contr. sosp. per alluvione gennaio 2003 prov. FG. ord. n. 3280; "N946": contr. sosp. per alluvione gennaio 2003, Abruzzo, ord. n. 3281) esposti nel quadro D del modello DM10 di denuncia, per la rilevazione del credito.

Tali codici devono essere utilizzati dai datori di lavoro diversi dalle imprese che esercitano il credito e le assicurazioni, per le quali sono stati istituiti i codici N947 per il Molise", N948 per Foggia" e N949 per l'Abruzzo" per la sospensione contributiva della sola quota a carico del lavoratore (cfr circ.n.192 del 16.12.2003).

Per maggiore chiarezza, si espone di seguito una sezione INPS del mod. F24 compilata per i versamenti relativi alla provincia di Foggia:

COD.SEDE	Causale ctr.	Matr.INPS/cod.INPS Filiale az.	Periodo di rif.	Importi a deb. versati	Importi a cred. compensati
xxxx	DSOS	PPNNNNNNCCN945			

Si precisa, comunque, che i datori di lavoro dovranno versare mensilmente anche la quota recuperata a carico dei lavoratori e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, dovranno recuperare il residuo debito sul trattamento di fine rapporto ovvero, nell'ipotesi di azienda in cassa integrazione a zero ore, sugli importi dovuti ai dipendenti a titolo di prestazioni a carico della C.I.G.. Un diverso comportamento nei confronti dei lavoratori interessati comporterà comunque l'obbligo del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro anche per la quota sospesa del lavoratore.

B) ARTIGIANI E COMMERCianti.

Per i residenti con sede operativa nei Comuni interessati, la sospensione dei termini concerne le scadenze indicate al p. 2 della circolare n. 123 dell' 8.7.2003.

Coloro che intendono versare in unica soluzione entro il 16.1.2004 possono utilizzare gli F24 originali e, qualora non ne siano in possesso, possono chiederne la ristampa alla Sede competente.

Coloro che intendono avvalersi della rateazione devono presentare apposita istanza e versare la prima rata a mezzo delega unificata (mod. F24) indicando, nella sezione riservata all'I.N.P.S., i codici istituiti con la circolare n. 210 del 27.11.2001 e precisamente:

- AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
- CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.

La Sede competente avrà cura di fornire ai richiedenti, con le consuete modalità, la codeline da utilizzare.

Considerato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.

C) ALTRE CATEGORIE

C.1) GESTIONE SEPARATA.

Gli interessati al pagamento in unica soluzione potranno effettuare i versamenti utilizzando i modelli F24 con le causali in uso per i pagamenti correnti e cioè "C10" e "CXX" per i committenti e "P10" e "PXX" per i professionisti.

Coloro che intendono avvalersi del pagamento dilazionato devono presentare la richiesta di rateazione in forma libera e versare con la delega unificata (mod. F24) inserendo nella causale il codice "COC" per i committenti e il codice "POC" per i professionisti, entrambi istituiti con la circolare n. 98/2002.

C.2) DATORI DI LAVORO DOMESTICO.

I datori di lavoro dovranno presentare la domanda utilizzando il Mod. LD15 ed effettuare i versamenti con la delega unificata (modF24), compilata con gli stessi criteri esposti nell'esempio, ma indicando nel campo "causale ctr" DOM1 e nel campo "Matricola INPS" il numero di dodici cifre formato dal codice del rapporto di lavoro di dieci caratteri, seguito dal controcodice di due (es.980210032922). Il codice rapporto è rilevabile dalla lettera ricevuta unitamente ai bollettini di versamento per i rapporti di lavoro preesistenti alla sospensione, mentre per i rapporti denunciati per la prima volta al momento della richiesta di pagamento della contribuzione oggetto di sospensione, sarà fornito direttamente dalla Sede. In mancanza del controcodice, potranno essere inseriti i caratteri 00.

C.3) PROSECUTORI VOLONTARI.

Il versamento dei contributi di cui trattasi dovrà essere effettuato mediante il bollettino di conto corrente postale di mod. VV08, il cui importo sarà determinato in base ai trimestri da regolarizzare ed all'importo del contributo settimanale o mensile vigente nel periodo stesso. In sostanza se l'interessato intende usufruire delle previste rateazioni, deve presentare la domanda in carta libera entro il 16 gennaio 2004 ed ottenere dalla sede un congruo numero di VV08 per l'importo corrispondente al numero delle settimane che intende coprire con il versamento stesso. Poiché la scadenza del modello è trimestrale, l'importo da indicare in esso e da versare dovrà essere corrispondente a tre trimestri.

Considerata la non obbligatorietà della contribuzione, è indispensabile che la volontà di versare sia manifestata con la domanda da presentare in forma libera e che i versamenti siano effettuati rispettando le naturali scadenze trimestrali del citato modello VV08. Eventuali versamenti tardivi saranno oggetto di rimborso.

C.4) LAVORATORI AGRICOLI

Le disposizioni riguardanti i datori di lavoro ed i lavoratori dell'area agricola sono contenute nella circolare n.167 del 27.10.2003.

D) ISTRUZIONI CONTABILI.

Per la rilevazione contabile del recupero dei contributi sospesi, previsto dall'art. 7, comma 1, delle già ricordate O. P.C.M n. 3268, per la regione Molise, O.P.C.M. n. 3280, per la provincia di Foggia, e O.P.C.M n. 3281, per la regione Abruzzo si fa presente quanto segue.

D-1) CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO

Per quanto riguarda la rilevazione del credito per i contributi sospesi verso le aziende si richiamano le istruzioni impartite con la citata circolare n. 123 dell'8 luglio 2003.

Le riscossioni dei contributi in questione sono imputati ai conti GPA 00/104, per la regione Molise; GPA 00/105, per la provincia di Foggia e GPA 00/106, per la regione Abruzzo, mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni effettuate provvisoriamente al conto GPA 52/099.

Tali scritture di storno verranno effettuate in automatico dall'apposita procedura, che sarà messa quanto prima a disposizione delle Sedi, sulla base dei diversi codici ("N944"; "N945" e "N946") risultanti nella "code-line" dei modelli F24, secondo le modalità di compilazione previste per i datori di lavoro al precedente punto A).

Con la suddetta procedura verranno aggiornati in automatico anche i partitari dei citati conti.

Attraverso le risultanze dei partitari stessi, per una più incisiva azione di recupero, devono essere segnalate al competente Ufficio amministrativo le aziende la cui situazione contabile evidenzia il mancato versamento delle somme dovute, ovvero il mancato rispetto della periodicità prevista per l'effettuazione dei versamenti medesimi.

In ultimo, si precisa che i conti GPA 00/104, GPA 00/105 e GPA 00/106 vengono abbinati alla causale esistente di mod. FL02: 10106 in quanto le conseguenti riscossioni sono relative a contributi contenuti nelle denunce di mod. 10/2.

D-2) CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ARTIGIANI E DAGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

I versamenti di contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, qualora siano effettuati in unica soluzione, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 (contributi entro il minimale) ovvero ai conti GPA 52/072 e GPA 52/073 (contributi oltre il minimale).

Nell'ipotesi di versamenti rateali, a seconda del codice contributo, gli stessi sono rilevati al conto ARR 52/055 (codice contributo AD), se afferenti agli artigiani, oppure al conto COR 52/055 (codice contributo CD) se relativi agli esercenti attività commerciali.

D-3) CONTRIBUTI DOVUTI DAI SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE EX ART. 2, COMMA 26, LEGGE N. 335/1995 (PARASUBORDINATI)

Per tale categoria di lavoratori, gli importi dei contributi, versati secondo le modalità previste al precedente punto C.1), sono imputati al conto al conto PAR 52/010, se in unica soluzione, oppure al conto PAR 52/020 nei casi di pagamento dilazionato.

D-4) CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO DOMESTICO

In relazione alle modalità di versamento dei contributi in questione, previste al precedente punto C.2), per la regolarizzazione del periodo oggetto di sospensione, le relative somme vengono imputate al conto GPA 54/028.

D-5) PROSECUTORI VOLONTARI

I contributi versati dai proscutori volontari mediante bollettini di conto corrente postale di mod. VV08, di cui al precedente punto C.3), devono essere imputati, secondo le vigenti disposizioni, al conto GPA 52/084.

IL DIRETTORE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE

CRACA

IL DIRETTORE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA'E
BILANCIO

ANGELINI

IL DIRETTORE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI

CRECCO

Allegato 1

COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA BENEFICIARI DELLA SOSPENSIONE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL P.C.M. N. 3280 DEL 18.4.2003.

- 1) ACCADIA
- 2) ALBERONA
- 3) ANZANO DI PUGLIA
- 4) APRICENA
- 5) ASCOLI SATRIANO
- 6) BICCARI
- 7) BOVINO
- 8) CANDELA
- 9) CARAPELLE
- 10) CARLANTINO
- 11) CARPINO
- 12) CASALNUOVO MONTEROTARO
- 13) CASALVECCHIO DI PUGLIA
- 14) CASTELLUCCIO DEI SAURI
- 15) CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
- 16) CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
- 17) CELENZA VALFORTORE
- 18) CELLE DI SAN VITO
- 19) CERIGNOLA
- 20) CHIEUTI
- 21) DELICETO
- 22) FAETO
- 23) FOGGIA
- 24) ISOLE TREMITI
- 25) LESINA
- 26) LUCERA
- 27) MANFREDONIA
- 28) MARGHERITA DI SAVOIA
- 29) MATTINATA
- 30) MONTELEONE DI PUGLIA
- 31) MOTTA MONTECORVINO
- 32) ORDONA
- 33) ORSARA DI PUGLIA
- 34) PANNI
- 35) PESCHICI
- 36) PIETRAMONTECORVINO
- 37) ROCCHETTA S. ANTONIO
- 38) RODI GARGANICO
- 39) ROSETO VALFORTORE
- 40) SAN MARCO LA CATOLA
- 41) SAN PAOLO DI CIVITATE
- 42) SANT'AGATA DI PUGLIA
- 43) SERRACAPRIOLA
- 44) TORREMAGGIORE
- 45) TRINITAPOLI
- 46) TROIA
- 47) VIESTE
- 48) VOLTURARA APULA
- 49) VOLTURINO
- 50) ZAPPONETA